

## Art. 31.

### 31.1

Bignami, Casaletto, Mussini

*Sopprimere l'articolo.*

### 31.2

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Sopprimere l'articolo.*

### 31.3

Calderoli

*Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 31. — (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione). – 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: » «Art. 117». – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e delle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.*

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione. giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;
- n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
- p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato».

## 31.4

Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 31. — L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: »«Art. 117». — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.*

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia, amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
- n) ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
- p) legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;
- t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;
- u) disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione

dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali. Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato'».

### **31.5**

D'Alì

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al primo comma sopprimere le parole: «e dalle Regioni».*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 117», sopprimere i commi dal secondo al nono.*

### **31.6**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».*

### 31.7

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali».*

### 31.8

Bignami, Casaletto

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, alla lettera e), dopo la parola: «moneta», inserire la seguente: «nazionale».*

### 31.11

Calderoli

*Al comma 1, capoverso ««Art. 117», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al primo comma, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «e promozione»;*
- 2) al primo comma, lettera m), sostituire le parole: «per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare» con le seguenti: «per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro»;*
- 3) al primo comma, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale»;*
- 4) al primo comma, lettera r), sopprimere le seguenti parole: «, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche»;*
- 5) al secondo comma, dopo le parole: «in materia di rappresentanza», inserire le seguenti: «in Parlamento»;*
- 6) al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e della formazione professionale»;*
- 7) al secondo comma, dopo le parole: «di servizi scolastici», inserire le seguenti: «, di istruzione e formazione professionale»;*
- 8) al quinto comma, dopo le parole: «potestà nelle materie», inserire le seguenti: «e funzioni».*

### 31.9

Martini

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «assicurativi; e tutela» sopprimere le seguenti: «e promozione».*

### 31.10

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».*

**31.12**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «impulso».*

**31.13**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «spinta».*

**31.14**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «potenziamento».*

**31.15**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «rafforzamento».*

**31.16**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «aumento».*

**31.17**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «accrescimento».*

**31.18**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «incremento».*

**31.19**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «stimolo».*

**31.20**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «incentivo».*

**31.21**

Fucksia

*Al comma 1, lettera e), la parola: «promozione», è sostituita dalla seguente: «libertà».*

**31.22**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario;» aggiungere le seguenti: «determinazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno relativi all'esercizio delle funzioni delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane».*

**31.23**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario;» aggiungere le seguenti: «fabbisogni e costi *standard* relativi all'esercizio delle funzioni delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane».*

**31.24**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera e), dopo la parola: «coordinamento» inserire la seguente: «generale».*

**31.25**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera e), dopo la parola: «coordinamento», aggiungere la seguente: «generale» .*

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «secondo quanto disposto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario determinati con legge dello Stato».*

**31.26**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera e), dopo la parola: «coordinamento», aggiungere la seguente: «generale».*

**31.27**

Calderoli

*Al comma 1 capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».*

**31.28**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1 capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), sopprimere le parole da: «norme sul procedimento», fino alla fine della lettera.*

**31.29**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:*



«m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare;».

### **31.30**

Fucksia, Crimi

*Al comma 1, lettera m), la parole: «disposizioni generali e comuni per la» sono soppresse.*

### **31.31**

Dirindin, De Biasi, Bianco, Mattesini, Silvestro, Granaiola, Romano, Aiello, Maturani, Padua, Valdinosi, Fasiolo, Bianconi, Dalla Zuanna

*Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera m), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare» con le seguenti «norme generali per la tutela della salute, per –le politiche sociali e per la sicurezza alimentare».*

### **31.32**

Bocchino, Campanella, De Petris, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami

*Al comma 2, capoverso ««Art. 117»», apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera m), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute», con le seguenti: «norme generali per la tutela della salute»;*

*b) alla lettera n), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione», con le seguenti: «norme generali sull'istruzione»;*

*c) sostituire la lettera s) con la seguente: «ambiente, eco sistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;»*

*d) alla lettera u), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni sul governo del territorio» , con le seguenti: «norme generali sul governo del territorio».*

### **31.33**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera m), sopprimere le parole: «per le politiche sociali e».*

**31.34**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m), sostituire le parole da: «e comuni», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare».*

**31.40**

D'Ambrosio Lettieri, Bonfrisco, Bruni, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 31, comma 1, secondo capoverso, lettera m) prima delle parole: «per le politiche sociali» aggiungere le seguenti: «per la programmazione dei servizi sanitari,».*

*Conseguentemente, al comma 1, secondo capoverso, lettera g) dopo la parola: «nazionali» aggiungere le seguenti: «, nonché degli enti del Servizio Sanitario Nazionale»;*

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «sanitari e» e dopo la parola: «sociali» aggiungere, le seguenti: «di gestione dei servizi sanitari».*

**31.36**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), alle parole: «per le politiche sociali» premettere le seguenti: «garantendo il controllo da parte dello Stato,».*

**31.37**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), alle parole: «per le politiche sociali» premettere le seguenti: «garantendo la verifica da parte dello Stato,».*

**31.38**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), alle parole: «per le politiche sociali» premettere le seguenti: «garantendo l'intervento perequativo delle opportunità,».*

**31.39**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), alle parole: «per le politiche sociali» premettere le seguenti: «garantendo l'intervento perequativo delle opportunità, e la verifica e il controllo da parte dello Stato».*

**31.41**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), alle parole: «per le politiche sociali» premettere le seguenti: «garantendo uguali standard nell'erogazione dei servizi a tutte le regioni e la verifica e il controllo da parte dello Stato».*

**31.35**

Martini

*Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera m) dopo le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute» sopprimere le seguenti: «per le politiche sociali».*

**31.42**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per l'agricoltura».*

**31.43**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per la qualità».*

**31.44**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per la qualità e la salubrità delle produzioni agricole».*

**31.45**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per la promozione delle produzioni agricole biologiche, per la qualità».*

**31.48**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per la tutela dell'infanzia».*

**31.49**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per la tutela degli anziani».*

**31.52**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per la tutela della famiglia e delle unioni di fatto».*

**31.53**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per la tutela delle famiglie e soggetti al di sotto della soglia di povertà».*

**31.54**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per la tutela degli indigenti».*

**31.46**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per l'orientamento degli approvvigionamenti agroalimentari».*

**31.47**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per l'orientamento della garanzia e della tutela degli approvvigionamenti agroalimentari».*

**31.50**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «per i soggetti fiscalmente incapienti».*

**31.51**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «, per combattere la povertà».*

**31.55**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m), dopo le parole: «per le politiche sociali» inserire le seguenti: «e per la garanzia di uguali livelli di prestazioni e di costi standard».*

**31.56**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera m) sostituire le parole: «sicurezza alimentare» con le seguenti: «sicurezza degli approvvigionamenti agroalimentari».*

**31.57**

Martini, Lai, Guerra

*Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera m) dopo le parole: «per la sicurezza alimentare» inserire le seguenti: «e per la tutela e sicurezza del lavoro».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera o) sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro;».*

**31.59**

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, capo verso «Art. 117», secondo comma, lettera n), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «principi generali».*

**31.60**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «promozione del diritto allo studio, anche universitario».*

*Conseguentemente al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: «di promozione del diritto allo studio, anche universitario».*

**31.61**

Bignami, Casaletto

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «servizi scolastici e promozione del diritto allo studio, anche universitario»;*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sopprimere le parole: «in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario».*

**31.62**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole da: «tutela e sicurezza del lavoro» fino alla fine della lettera.*

**31.63**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro» nonché le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale».*

**31.65**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro» nonché le parole: «politiche attive del lavoro;».*

**31.64**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro».*

**31.66**

Fucksia, Crimi

*Al ,comma 1, lettera o), dopo la parola: «tutela», sono inserite le seguenti: «della salute».*

**31.69**

Martini, Lai, Guerra

*Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera o) sopprimere le parole: «politiche attive del lavoro».*

**31.70**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «politiche attive del lavoro».*

**31.71**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera o), dopo le parole: «per le politiche attive del lavoro» inserire le seguenti: «e determinazione di equi livelli di prestazioni del welfare che devono comunque essere garantiti e tutelati su tutto il territorio nazionale».*

**31.72**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera o), dopo le parole: «per le politiche attive del lavoro» inserire le seguenti: «tutela e sicurezza nelle fasi di espulsione dai processi produttivi».*

**31.73**

Martini, Lai

*Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera o) sopprimere le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 117» al terzo comma, sostituire le parole: «organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici,» con le seguenti: «organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale,».*

**31.75**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale».*

**31.76**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera o), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «coordinamento generale».*

**31.77**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella,



Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera o), dopo le parole: «comuni sull'istruzione» inserire le seguenti: «, diritto allo studio».*

### **31.78**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera o), dopo le parole: «comuni sull'istruzione» inserire le seguenti: «, adottare le opportune iniziative normative volte a garantire la massima omogeneità su tutto il territorio nazionale delle disposizioni concernenti l'istruzione, l'ordinamento scolastico, l'istruzione, universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica, nonché a prevedere la possibilità dello Stato di adottare disposizioni generali in materia di diritto allo studio».*

### **31.79**

Fucksia, Crimi

*Al comma 1, lettera o), le parole: «e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «formazione, riqualificazione e aggiornamento».*

### **31.80**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*«o-bis) disposizioni generali e comuni sul riconoscimento, sulla conservazione, sulla tutela e sulla promozione in tutte le sue forme materiali e immateriali: storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali della bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale».*

### **31.81**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*«o-bis) tutela della flora autoctona, dei parchi nazionali e della fauna selvatica».*

**31.82**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta».

**31.83**

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera p), dopo le parole:*

«disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni», *aggiungere le seguenti:* «e degli enti di area vasta per le aree non metropolitane, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia per quelli ubicati in territori interamente montani, anche per quanto riguarda la formazione degli organi di governo».

**31.84**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera q), sopprimere le parole:* «commercio con l'estero».

**31.85**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera q), sopprimere le parole:* «commercio con l'estero».

**31.87**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera r), alle parole: «dei processi» premettere le seguenti:* «garanzia della gratuità dei servizi informatici ai cittadini».

**31.86**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera r), sopprimere le parole:* «dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche».

**31.88**

Martini

*Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera r) sopprimere le parole: «, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche».*

**31.89**

Bocchino, Campanella, De Petris, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami

*Al comma 2, capoverso «Art. 117», sostituire la lettera s) con la seguente:*

*«ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;».*

**31.90**

Caleo, Vaccari, Puppato, Manassero, Compagnone, Sollo, Dalla Zuanna, Scalia, Mattesini, Fedeli, Chiti, Casson, Di Biagio, Pagliari, Fasiolo, Lai, Pezzopane, Ruta, Lo Giudice, Orrù, Cociancich, Scavone, Elena Ferrara, Borioli

*Al comma 2, lettera s) sostituire le parole: «tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema» con le seguenti «tutela dei beni ambientali, degli eco sistemi e dei beni culturali».*

**31.91**

Bignami, Casaletto

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera s), dopo la parola: «paesaggistici», inserire la seguente: «acqua pubblica,».*

**31.92**

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera s), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «principi generali».*

**31.93**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:  
«t) ordinamento delle professioni intellettuali e dei relativi organi e della comunicazione».*

**31.94**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera u).*

**31.95**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera u).*

**31.96**

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera u), sostituire le parole:  
«disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «principi generali».*

**31.97**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera u), sopprimere le parole:  
«nazionale e coordinamento».*

**31.98**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera v).*

**31.99**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera v).*

### **31.100**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera z).*

### **31.101**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera z).*

### **31.102**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», sostituire il terzo comma con il seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».*

### **31.103**

Palermo, Berger, Zeller, Panizza, Fravezzi, Laniece, Battista, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», sostituire il terzo comma con il seguente:*

*«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dell'istruzione e della formazione professionale, della protezione civile e della previdenza complementare ed integrativa; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; nella materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia nei territori regionali di competenza; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione e valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».*

### **31.104**

D'Alì

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole da: «Spetta alle Regioni» fino a: «formazione professionale» con le seguenti: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione*

esclusiva dello Stato. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, alle Regioni spetta la potestà legislativa con riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale, al trasporto e alla mobilità regionale, alla predisposizione di piani di utilizzo dei fondi europei, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territori al mente contigue"».

### **31.105**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma terzo, dopo la parola: «rappresentanza» aggiungere le seguenti: «in Parlamento».*

### **31.106**

D'Alì

*Al comma 1, capoverso «Art. 117» terzo comma, dopo le parole: «dotazione infrastrutturale,» inserire le seguenti: «trasporto e mobilità regionale, predisposizione di piani di utilizzo dei fondi europei,».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, primo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».

### **31.107**

Taverna, Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali» con le seguenti: «di organizzazione dei servizi sanitari e sociali».*

### **31.108**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole da: «servizi sanitari e sociali» fino a: «imprese», con le seguenti: «servizi sociali, di gestione dei servizi sanitari, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese».*

### **31.109**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma terzo, sopprimere le parole: «e della formazione professionale».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «servizi scolastici» aggiungere le seguenti: «di istruzione e formazione professionale».*

### **31.110**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo» con le seguenti: «di valorizzazione, promozione e organizzazione del turismo regionale».*

### **31.111**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo», con le seguenti: «di valorizzazione, promozione e organizzazione del turismo regionale».*

### **31.113**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sopprimere le parole: «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: «in materie non riservate alla legislazione esclusiva», con le seguenti: «nelle materie riservate alla potestà legislativa delle Regioni».*

### **31.112**

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sopprimere le seguenti parole: «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».*

### **31.114**

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan, Minzolini

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sostituire le parole: «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato» con le seguenti: «. Ogni materia non espressamente riservata alle Regioni è di competenza dello Stato».*

### **31.115**

D'Alì

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano la predetta soglia minima di popolazione, previa intesa tra le stesse».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali, e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».*

### **31.116**

D'Alì

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano almeno la predetta soglia minima di popolazione, previa intesa tra le stesse».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, primo comma, dopo la lettera b) inserire il seguente:*

*«b-bis) dopo il secondo comma inserire il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una*



consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue'».

**31.117**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere il quarto comma.*

**31.118**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere il quarto comma.*

**31.119**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sopprimere le parole: «Su proposta del Governo».*

**31.120**

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo,».*

**31.121**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, dopo la parola: «esclusiva», aggiungere le seguenti: «, anche con applicazione limitata a determinate regioni,».*

**31.122**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma sopprimere le parole: «ovvero la tutela dell'interesse nazionale».*

**31.123**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: «quando sia necessario per garantire il buon andamento dell'amministrazione».*

**31.124**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni».*

**31.125**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni».*

**31.126**

D'Alì

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni e delle associazioni di Comuni per la gestione delle funzioni fondamentali».

**31.127**

Bignami, Casaletto

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere *h*), salva la polizia amministrativa locale, *i*) e *l*), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119».

**31.128**

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«4-bis. La Regione, qualora ritenga che la disciplina di una materia di propria competenza richieda il superamento di uno dei limiti posti all'esercizio della propria potestà legislativa o la regolazione di profili ad essa connessi normalmente rientranti nella competenza statale, approva la relativa delibera legislativa. La delibera è sottoposta all'esame del Senato che, in caso di valutazione positiva, la trasmette alla Camera. Decorso il termine di sessanta giorni senza che la Camera abbia manifestato, mediante apposita deliberazione, il proprio diniego, la delibera legislativa regionale entra in vigore, previa promulgazione e pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione».

**31.129**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», sesto comma dopo le parole: «nelle materie» inserire le seguenti: «e funzioni».*

**31.130**

Calderoli

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma sesto, dopo le parole: «nelle materie» aggiungere le seguenti «e funzioni».*

**31.131**

Bignami, Casaletto

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», settimo comma, sostituire la parola: «regionali» con la seguente: «statali».*

**31.132**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», settimo comma, sostituire le parole: «la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive», con le seguenti: «l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».*

**31.133**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, capoverso «Art. 117», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni».